



D.L. 6 luglio 2012, n.95
**Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza
dei servizi ai cittadini**

TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ARTICOLO	OGGETTO	CONTENUTO
Art. 1 Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure	Centrali committenza	La norma, con l'obiettivo di razionalizzare la spesa di beni e servizi della pubblica amministrazione, introduce una serie di disposizioni che rafforzano il sistema centralizzato degli acquisti tramite Consip Spa e le centrali regionali di acquisto. I commi 1 e 2 stabiliscono che i contratti stipulati in violazione delle convenzioni Consip sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; fanno eccezione quelli stipulati tramite altra centrale di committenza a condizioni economiche più vantaggiose. Inoltre, i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese. Il comma 3 prevede che, in caso di indisponibilità della convenzione e urgenza motivata, e in attesa della stipula della stessa con la Consip o altra centrale di committenza, le pubbliche amministrazioni possano effettuare autonome procedure di acquisto. Il comma 4 prevede che i Comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti possono usare gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da centrali di committenza di riferimento e che ciò vale come adempimento dell'obbligo di acquistare tramite unica centrale di committenza nell'ambito delle unioni di comuni, come previsto dall'art.33 del codice sui contratti pubblici. Il comma 5 sopprime l'obbligo di pubblicare l'estratto dell'avviso e del bando di gara sui quotidiani. Tutte le Pa e le amministrazioni e società inserite nel conto economico consolidato, relativamente ai settori dell'energia elettrica, del gas, dei carburanti rete e extra rete, dei combustibili per il riscaldamento, della telefonia fissa e mobile, devono negoziare o acquistare attraverso gli strumenti gestiti da Consip e dalle centrali regionali di committenza, pena nullità degli acquisti effettuati. I commi 10 e 11 stabiliscono l'obbligo delle centrali di committenza di comunicare al commissario straordinario e al Consip Spa l'avvenuta stipula dei contratti quadro e delle convenzioni; il commissario straordinario provvede a istituire l'elenco delle centrali di committenza e la Consip pubblica i dati relativi ai contratti e alle convenzioni stipulati. Il comma 13 accorda il diritto di recesso alle Pa dai contratti di fornitura e di servizi nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip siano migliorative rispetto a quelli del contratto già stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica.

	Dismissione beni mobili Dirigenti e corruzione Spese giustizia	I commi 19 e 20 prevedono che il Ministero dell'Economia, tramite Consip, realizzi un programma per l'efficientamento delle procedure di dismissioni di beni mobili della pubblica amministrazione, mediante l'impiego di strumenti telematici. Con le risorse derivanti dalle procedure di alienazione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, il ministero dell'economia emana un decreto per stabilire le modalità di finanziamento del Programma e le modalità di versamento di dette somme all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai ministeri interessati di almeno l'80% dei proventi, al fine di destinarli a progetti innovativi dell'amministrazione che effettua la dismissione. Il comma 24 amplia i poteri e i compiti dei dirigenti, i quali sono tenuti a fornire le informazioni richieste dai soggetti competenti per l'individuazione delle attività a rischio corruzione, formulano proposte per la prevenzione del rischio e monitorano le attività fino a disporre la rotazione del personale nel caso di avvio di procedimenti penali per corruzione. Il comma 26 affida al ministero della giustizia il compito di adottare misure per razionalizzare i costi dei servizi di intercettazione telefonica, quelli di distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, in termini di minori contributi ai comuni per le spese di funzionamento degli uffici, e quelli delle procedure di acquisto per beni e servizi.
Scadenze		
Definizione programma dismissioni (art.1 c.20)		5 ottobre 2012
ARTICOLO	OGGETTO	CONTENUTO
Art.2 Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni	Riduzione personale	Il comma 1 prevede che le amministrazioni dello Stato, le agenzie, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca devono provvedere alla riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche nella seguente misura: - Riduzione degli uffici dirigenziali generali e non generali e relative dotazioni organiche in misura non inferiore al 20% di quelli esistenti; - Riduzione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale in misura non inferiore al 10% della spesa complessiva relativa ai posti in organico. Per gli enti di ricerca sono esclusi dalla riduzione i ricercatori e i tecnologi. Il comma 2 precisa che resta ferma l'applicazione delle misure di riduzione previste dall'art.1 comma 3 dl 138/2011(riduzione entro il 31 marzo 2012 degli uffici dirigenziali non generali e dotazioni organiche in misura non inferiore al 10%, riduzione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale- ad esclusione degli enti di ricerca- in misura non inferiore al 10% della spesa complessiva dei posti in organico), che si cumulano con quelle previste dal comma 1. I commi 3 e 4 prevedono una riduzione degli organici delle forze armate in misura non inferiore al 10%, mentre per la scuola e AFAM resta ferma l'applicazione delle discipline di settore. Il comma 5 fissa la scadenza per l'attuazione delle disposizioni di riduzione al 31 ottobre 2012 tramite uno o più decreti del presidente del consiglio. È inoltre previsto che le amministrazioni possano adottare riduzioni inferiori rispetto a quelle disposte solo se risultano compensate dalle maggiori

	Riordino competenze Mobilità personale soprannumero	riduzioni effettuate da altre amministrazioni. Il comma 7 esclude dalla riduzione le strutture e il personale del comparto sicurezza e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale amministrativo degli uffici giudiziari e il personale della magistratura. Il comma 10 prevede che le amministrazioni-entro 6 mesi dall'emanazione dei decreti del presidente del consiglio dei ministri di cui al comma 5- adottino regolamenti per riorganizzare gli uffici periferici su base regionale e interregionale, per unificare le strutture per l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, ed eliminare gli incarichi di studi e ricerca ai dirigenti non titolari di uffici. Il comma 11 regola le procedure che deve osservare l'amministrazione per il personale che risulti in soprannumero dopo le riduzioni previste. Oltre al divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, le amministrazioni procedono alla risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti di quei dipendenti che avrebbero ottenuto la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2014 e, in subordine, applicano le regole ordinarie previste per la mobilità. Predispongono, entro il 31 dicembre 2012, una previsione delle cessazioni di personale in servizio.
Scadenze		
Riduzioni piante organiche Pa (art.2 c.5)		31 ottobre 2012
Riorganizzazione uffici e funzioni (art.2 c.10)		30 aprile 2013
Previsione numero cessazioni in servizio (art.2 c.11)		31 dicembre 2012
ARTICOLO	OGGETTO	CONTENUTO
Art.3 Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive	Blocco aumento affitti Pa Riduzione affitti	La disposizione detta una serie di previsioni finalizzate al contenimento della spesa per le locazioni passive. Il comma 1 prevede il blocco degli adeguamenti Istat- a partire dal 7 luglio 2012 e fino al 2014- dei canoni dovuti dalle amministrazioni pubbliche (regioni, enti locali, enti pubblici e autorità indipendenti) per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali. La disposizione si riferisce sia ai contratti in essere che a quelli di nuova sottoscrizione. Il comma 2 consente che tra Stato ed enti pubblici territoriali ci sia la possibilità di un uso gratuito degli immobili posseduti, a condizioni di reciprocità, e per svolgere finalità istituzionali. Con la modifica del Dpr 296/2005 regioni ed enti locali possono godere di un regime di gratuità relativamente a tutti gli immobili in uso per finalità istituzionali, e non solo per quelli sede di istituzione scolastica. Con l'introduzione del comma 439 della l.311/2004 è in via generale riconosciuto che lo stato possa usare gratuitamente gli immobili di proprietà di regioni ed enti locali. Sono a carico di stato ed enti locali gli oneri di manutenzione degli immobili in uso gratuito. Il comma 3, relativamente alle locazioni in corso al 7 luglio 2012, stabilisce che le regioni e gli enti locali possono recedere anticipatamente, entro il 31 dicembre 2012, in deroga ai termini di preavviso degli stessi contratti. Il comma 4 introduce una riduzione del 15%-dal 1 gennaio 2013- dei canoni di locazione passiva aventi ad oggetto immobili di proprietà di terzi in uso istituzionale alle amministrazioni centrali. La disposizione non si applica in via

		diretta agli enti territoriali ed è norma di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. La riduzione si applica anche ai contratti in corso regolati dall'art.1339 c.c.e agli utilizzi in essere in assenza di titolo al 7 luglio 2012. Il rinnovo del rapporto di locazione è consentito al ricorrere di due condizioni: disponibilità delle necessarie risorse finanziarie e permanenza delle esigenze allocative. Il comma 5 prevede che in assenza delle suddette condizioni i contratti di locazione sono risolti di diritto alla scadenza, e le amministrazioni devono individuare soluzioni allocative alternative ed economicamente più vantaggiose Il comma 9 interviene sulla razionalizzazione degli spazi ad uso ufficio delle amministrazioni statali, stabilendo che ci debba essere un rapporto proporzionale tra spazi, esigenze funzionali degli uffici e risorse umane impiegate secondo uno standard addetto/mq di 1 a 20/25. Le amministrazioni interessate devono predisporre dei piani di razionalizzazione degli spazi entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto. In caso di nuova costruzione o di ristrutturazione integrale, il rapporto mq/addetto sarà determinato dall'agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2012. Le amministrazioni virtuose che otterranno risparmi all'esito delle razionalizzazioni degli spazi potranno utilizzare il 15% dei risparmi di spesa per realizzare progetti di miglioramento della qualità dell'ambiente di lavoro e del benessere organizzativo, purchè inseriti in piani di razionalizzazione. Si specifica che tali disposizioni, costituiscono principio a cui le regioni e gli enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti. Il comma 14 modifica l'art.3 bis d.l. 351/2001 in materia di valorizzazione e utilizzazione di beni immobili del demanio storico-artistico tramite concessione o locazione, eliminando il limite massimo di 50 anni per la durata delle locazioni/concessioni di valorizzazione. L'agenzia del demanio è il soggetto istituzionale deputato a valutare la rimodulazione della durata delle concessioni. La lunga durata della concessione favorisce la possibilità di inserire nell'atto di concessione elementi di flessibilità in relazione alla possibilità di rimodulare le destinazioni e gli usi del bene, tenendo conto delle modifiche delle condizioni di mercato che possono intervenire in un arco temporale di tale durata. La stessa esigenza di flessibilità sta alla base dell'introduzione della facoltà di prevedere, nei bandi di gara predisposti dall'agenzia del demanio, la possibilità per il concessionario di subconcedere le attività economiche o di servizio per i cittadini derivanti dall'introduzione di nuove destinazioni d'uso del bene. La norma vuole attribuire all'agenzia del demanio l'iniziativa di convocare le conferenze di servizi e promuovere accordi di programma per l'approvazione delle proposte di valorizzazione. Ai Comuni interessati da questi procedimenti è attribuita, per l'intera durata della concessione o locazione, una quota pari al 10% del canone. Inoltre, se previsto dal bando di gara, è riconosciuto ai Comuni una somma non inferiore al 50% e non superiore al 100% del contributo di costruzione dovuto per l'esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione e riconversione del bene. Il comma 15 modifica il comma 1 dell'art.33 bis del d.l. 98/2011 il quale prevede che per la valorizzazione del patrimonio immobiliare di proprietà di comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato, l'Agenzia del demanio promuove
	Razionalizzazione spazi Pa	
	Valorizzazione immobili e canoni ai comuni	

	Ruralità immobili	iniziative per la costituzione di società, consorzi o fondi immobiliari sottoposti allo stesso regime fiscale di favore previsto per le società di investimento immobiliare quotate. Il comma 19 proroga al 30 settembre 2012 il termine per la presentazione delle domande per il riconoscimento della ruralità degli immobili.
Scadenze		
Predisposizione piano razionalizzazione spazi (art.3,c.9)		5 ottobre 2012
ARTICOLO	OGGETTO	CONTENUTO
Art.4 Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche	Società in house	Il comma 1 stabilisce che le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni, che abbiano conseguito nel 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90%, devono essere sciolte entro il 31 dicembre 2013 o alienate con procedure di evidenza pubblica entro il 30 giugno 2013; in caso di alienazione si procede alla contestuale assegnazione del servizio per 5 anni alla società privatizzata a decorrere dal 1 gennaio 2014. Il comma 2 prevede che, in mancanza di liquidazione e privatizzazione delle società, dal 1 gennaio 2014, queste non possono ricevere affidamenti diretti di servizi, né possono usufruire del rinnovo di affidamenti di cui sono titolari. Il comma 3 esclude dall'applicazione di tali disposizioni alcune tipologie di società, quali quelle che erogano servizi ai cittadini, che svolgono compiti di centrali di committenza e quelle che saranno individuate con DPCM per tutelare esigenze di interesse pubblico. Sono altresì escluse le società Consip e Sogei.
	Composizione Cda	I commi 4 e 5 intervengono sulla composizione dei consigli di amministrazione delle società pubbliche. I consigli di amministrazione devono essere composti da non più di 3 membri- di cui 2 dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o della società controllante e il terzo assume funzioni di presidente o amministrazione delegato. I relativi compensi assembleari dei consiglieri scelti tra i dipendenti vengono riversati all'amministrazione di appartenenza.
	Servizi a titolo oneroso	Il comma 6 prevede che dal 1 gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche mediante convenzioni, da enti di diritto privato (associazioni e fondazioni ad esclusione di quelle di ricerca) solo in base a procedure previste dalla normativa nazionale ed europea. Gli enti privati che forniscono servizi alla Pa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi pubblici.
	Gare e affidamento diretto	I commi 7 e 8 prevedono che, a partire dal 1 gennaio 2014, pubbliche amministrazioni acquisiscano sul mercato i beni e servizi strumentali attraverso procedure concorrenziali. L'affidamento diretto, sempre a decorrere dal 1 gennaio 2014, può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico e solo per l'acquisizione di beni e servizi di valor inferiore a 200.000 euro annui. Sono fatti salvi gli affidamenti in corso fino alla scadenza e comunque fino al 31 dicembre 2013.
	Limiti assunzioni società controllate	Il comma 9 prescrive che fino al 31 dicembre 2015 i limiti alle assunzioni previsti per le società controllanti si applicano

		anche alle società controllate.
Scadenze		
Scioglimento società pubbliche		31 dicembre 2012
Alienazioni partecipazioni società pubbliche		30 giugno 2013
ARTICOLO	OGGETTO	CONTENUTO
Art. 5 Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni	Limite spese auto blu e buoni taxi	I comma 2 -4 dispongono che a partire dal 2013 le pubbliche amministrazioni devono provvedere alla riduzione del parco auto e dell'acquisto di buoni taxi nella misura del 50% della spesa sostenuta nel 2011. La violazione di tali disposizioni è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Il comma 7, a decorrere dal 1 ottobre 2012, fissa il valore nominale dei buoni pasto del personale, anche di qualifica dirigenziale, ad un massimo di 7 euro. Il comma 8 interviene su ferie, riposi e permessi del personale, anche dirigenziale della Pa , sopprimendo la possibilità di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi in caso di mancata fruizione degli stessi. Il comma 9 introduce un' incompatibilità in materia di affidamento di incarichi di studio e consulenza a soggetti in quiescenza già appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che nell'ultimo anno di servizio abbiano svolto funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dell'incarico di studio o consulenza. Il comma 10 stabilisce, dal 1 ottobre 2012, l'obbligo per le PA di stipulare convenzioni con il MEF per il servizio pagamento stipendi, o di utilizzare i parametri di prezzo e qualità definiti nel DM qui previsto per l'acquisizione dei medesimi servizi sul mercato di riferimento; prevede che il commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi individua e obbliga all'uso dei servizi di pagamento degli stipendi gestito dal MEF le regioni e le strutture sanitarie regionali assoggettate al piano di rientro. Il comma 11 stabilisce che, nelle more dei rinnovi contrattuali, i criteri per effettuare la valutazione organizzativa e contrattuale dei dipendenti pubblici sono definiti con apposito Dpcm. Tali criteri non si applicano alle amministrazioni che sono già dotate di strumenti per la valutazione dei propri dipendenti. Il comma 13 abroga le norme in materia di vice dirigenza previste all'art.17 bis del d.lgs 165/2001
	Buoni pasto	
	Ferie e permessi	
	Consulenze	
	Pagamento stipendi	
	Valutazione	
Scadenze		
Razionalizzazione servizi pagamento retribuzioni-acquisto servizi sul mercato		1 ottobre 2012
ARTICOLO	OGGETTO	CONTENUTO
Art.6 Rafforzamento della funzione statistica e del monitoraggio dei conti pubblici	Trasmissione info banca dati Consoc	Il comma 1, in attuazione del principio di coordinamento della finanza pubblica, estende alle fondazioni, associazioni, aziende speciali, agenzie, enti strumentali, organismi controllati da amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali ricomprese nell'elenco Istat, l'obbligo di trasmettere informazioni alla banca dati Consoc, gestita dal dipartimento della funzione pubblica. Il comma 3 estende alle società a totale partecipazione
	Controlli società	

	pubbliche	pubblica, diretta e indiretta, il potere ispettivo del Dipartimento della funzione pubblica e della Ragioneria generale dello Stato.
	Società enti locali	Il comma 4 stabilisce che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, comuni, province devono allegare al rendiconto di gestione una nota informativa con la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'ente e le società partecipate. In caso di discordanze, i comuni e province devono adottare, entro la fine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.
	Bilanci enti locali	Il comma 17 , a partire dall'esercizio finanziario 2012, obbliga gli enti locali a iscrivere nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25% dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, superiori a 5 anni. La disposizione è diretta a neutralizzare l'effetto espansivo della spesa generato dalla presenza in bilancio di residui attivi di parte corrente che, essendo iscritti da lungo tempo e in assenza di effettive riscossioni, hanno un basso grado di esigibilità e forniscono una fittizia copertura finanziaria a spese reali. L'iscrizione di un fondo di valutazione crediti tra le uscite del bilancio di previsione, limitando la capacità di spesa fondata sui residui attivi di difficile esigibilità, dovrebbe prevenire le situazioni di deficit di risorse finanziarie. Il comma 20 riduce il numero degli ambiti scolastici da 2.928 a 2.000 a decorrere dal 2013

TITOLO II

RIDUZIONE DELLA SPESA DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI E DEGLI ENTI NON TERRITORIALI

Art.7 Riduzione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri

Art.8 Riduzione della spesa degli enti pubblici non territoriali

ARTICOLO	OGGETTO	CONTENUTO
Art.9 Razionalizzazione amministrativa, divieto di istituzione e soppressione di enti, agenzie e organismi	Soppressione enti e agenzie locali	Il comma 1 obbliga regioni, province, comuni a sopprimere o accorpare enti, agenzie, organismi di qualsiasi natura giuridica che esercitano le funzioni fondamentali di cui all'art.117,c.2, lett. p Cost. o le funzioni amministrative spettanti a comuni, province e città metropolitane, con una riduzione degli oneri finanziari in misura non inferiore al 20%.
	Ricognizione enti	I commi 2-3 stabiliscono che entro 3 mesi dal 7 luglio 2012, previo accordo in conferenza unificata, si provvede alla ricognizione degli enti, agenzie, e organismi; criteri, tempi e ricognizione di soggetti a cui si applicano gli obblighi previsti delle disposizioni precedenti saranno definiti tramite intesa in sede di conferenza unificata.
	Soppressione enti senza intesa	Il comma 4 dispone che in caso di inadempimento, decorsi 9 mesi dal 6 luglio 2012, gli enti, agenzie e organismi sono soppressi e sono nulli gli atti successivamente adottati dagli stessi.
	Divieto nuovi enti	Il comma 6 vieta agli enti locali di istituire nuovi enti, agenzie e organismi.

Scadenze		
Ricognizione enti da eliminare (art.9 c.2)		7 ottobre 2012
Soppressione automatica enti senza intesa (art.9c.4)		7 aprile 2013
ARTICOLO	OGGETTO	CONTENUTO
Art.10 Riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio	Prefetture	La norma è diretta a riordinare- tramite regolamento- le Prefetture, con particolare riferimento alla riorganizzazione delle funzioni logistiche e strumentali, a quelle di gestione del personale, di controllo di gestione, economato, gestione di sistemi informativi automatizzati, gestione dei contratti, per le quali si prevede la possibilità dell'esercizio unitario. L'ambito territoriale delle prefetture resta la circoscrizione provinciale, salvo l'adeguamento dello stesso ambito a quello della città metropolitana. Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.
Scadenze		
Riordino prefetture come uffici territoriali stato		60 gg dalla conversione

Art.11 Riordino delle scuole pubbliche di formazione

Art.12 Soppressione di enti e società

Art.13 Istituzione dell'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e sul risparmio previdenziale

ARTICOLO	OGGETTO	CONTENUTO
Art.14 Riduzione spese di personale	Segretari comunali e provinciali	La disposizione detta una disciplina omogenea per le assunzioni di personale per tutte le amministrazioni centrali a partire dal 2012. Il comma 6 prevede l'introduzione dal 2012 di un limite al turn over dei segretari comunali e provinciali, stabilendo che le assunzioni non possono superare l'80% di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. Il comma 9 precisa che le assunzioni a tempo indeterminato effettuabili dalle pubbliche amministrazioni siano prioritariamente destinate al reclutamento di personale non dirigenziale munito di diploma di laurea.

TITOLO III RAZIONALIZZAZIONE E RIDUZIONE DELLA SPESA SANITARIA

ARTICOLO	OGGETTO	CONTENUTO
Art.15 Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica	Spesa farmaceutica territoriale	La norma introduce misure dirette a ridurre i costi sanitari. Il comma 2 dispone un aumento per il 2012 dello sconto obbligatorio che le farmacie e le aziende farmaceutiche praticano nei confronti del SSN, che rispettivamente è incrementato dall' 1,82% al 3,65% e dall' 1,83 al 6,5%. Il tetto di spesa del SSN per l'assistenza farmaceutica territoriale per il 2012, a livello nazionale e per ogni regione, è ridotto da 13,3% a 13,1%. Il comma 3 prevede per il 2013 un'ulteriore riduzione del tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale in

		misura dell'11,5%; nel computo di tale tetto non è ricompresa la quota differenziale a carico del cittadino per l'acquisto di farmaci a prezzo superiore rispetto al prezzo rimborsato dal SSN. Si stabilisce, inoltre, che a decorrere dal 2013, in caso di superamento del tetto, il pay back sarà erogato per il 25% alle sole regioni che hanno superato il tetto e per il restante 75% a tutte le regioni secondo la percentuale del riparto del fabbisogno indistinto. I commi 15-19 introducono una procedura straordinaria e transitoria per la fissazione delle tariffe in materia di assistenza specialistica ambulatoriale e assistenza ospedaliera. È infatti previsto che, entro 30 giorni dal 7 luglio 2012, con decreto interministeriale, siano determinate le tariffe massime che le regioni e province autonome devono corrispondere alle strutture accreditate, ai fini di garantire un quadro certo di riferimento delle tariffe per le regioni e le province autonome. Le tariffe massime sono valide per gli anni 2012-2014 e costituiscono riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a carico del SSN. Le tariffe fissate dalle singole regioni superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali. Il comma 20 dispone che le regioni impegnate nei piani di rientro non commissariate che non raggiungono gli obiettivi strutturali, pur avendo raggiunto quello economico, possono richiedere il proseguimento del piano. Il comma 21 proroga al 2015 l'obiettivo di contenimento della spesa di personale previsto dalla normativa vigente per gli anni 2012, 2013 e 2014. La norma conferma le attuali modalità di verifica del relativo adempimento regionale e supera l'attuale regime secondo cui le regioni possono derogare al detto vincolo sulle spese di personale se raggiungono l'equilibrio complessivo del sistema sanitario regionale. Infatti, dal 2013, la regione è considerata adempiente qualora sia accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. Limitatamente agli anni 2013 e 2014, la regione è adempiente se consegue l'equilibrio economico e assicura il contenimento delle spese complessive di personale nella misura di 1/3 per il 2013 e di 2/3 per il 2014. Per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari restano fermi gli specifici obiettivi previsti in materia di personale. Il comma 22, in conseguenza delle suddette misure di contenimento, riduce il livello del fabbisogno sanitario nazionale e del correlato finanziamento di 900 milioni per il 2012, di 1.800 milioni per il 2013 e di 2.000 milioni dal 2014. Le riduzioni sono ripartite tra regioni e province autonome entro il 30 settembre 2012, con riferimento all'anno 2012, e entro il 30 novembre 2012, con riferimento agli anni 2013 e seguenti. Per le regioni a statuto speciale (ad eccezione della sicilia) e le province autonome di Trento e Bolzano il concorso alla manovra è assicurato mediante le procedure previste dall'art.27 l.42/2009. Il comma 23 determina nella misura dello 0.25% delle risorse la quota premiale 2013 per le regioni che realizzano un buon equilibrio gestionale. Il comma 24 proroga per gli anni 2013 e seguenti l'erogazione in via anticipata del finanziamento del SSN.
	Tariffe massime	
	Piani rientro	
	Spesa personale	
	Fabbisogno Ssn	

SCADENZE	
Detreminazione tariffe massime strutture accreditate (art.15 c.16)	6 agosto 2012
Tagli fondo Ssn 2012 (art.15 c.22)	30 settembre 2012

TITOLO IV

RAZIONALIZZAZIONE E RIDUZIONE DELLA SPESA DEGLI ENTI TERRITORIALI

ARTICOLO	OGGETTO	CONTENUTO
Art. 16 Riduzione della spesa degli enti territoriali	Risorse regioni ordinarie	La norma stabilisce innanzi tutto che gli enti territoriali concorrono mediante riduzione delle spese per consumi intermedi alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. Il comma 2 riduce di 700 milioni per il 2012 e di 1000 milioni dal 2013 le risorse dovute dallo stato alle regioni a statuto ordinario, ad esclusione di quelle destinate al finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale. Si specifica che le riduzioni per ogni singola regione sono il risultato anche dell'analisi della spesa effettuato dal commissario straordinario per la spending review, dalla conferenza stato-regioni e sono adottate attraverso decreto del MEF entro il 30 settembre 2012. In caso di mancata deliberazione della conferenza stato regioni, il decreto del MEF viene comunque adottato entro il 15 ottobre 2012, tenendo conto delle spese sostenute dalle singole regioni per consumi intermedi ricavabili dal SIOPE. Gli obiettivi del patto di stabilità interno delle regioni sono rideterminati in base ai nuovi importi.
	Risorse regioni speciali	Il comma 3 dispone che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano assicurano un concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 600 milioni di euro per il 2012, 1.200 milioni di euro per il 2013 e 1.500 milioni di euro a decorrere dal 2014. Fino all'attuazione dell'art.27 della legge sul federalismo fiscale, gli importi di concorso sono annualmente accantonati a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, previo accordo conferenza-stato regioni e adozione decreto del MEF entro 30 settembre 2012. Qualora non sia raggiunto l'accordo, è adottato comunque il decreto entro il 15 ottobre 2012, tenendo conto delle spese sostenute per i consumi intermedi sulla base dei dati Siope 2011.
	Comuni Sardegna Sicilia	I commi 4 e 5 modificano la disciplina prevista dalla legge di stabilità 2012 per il patto di stabilità regionale 2012 aggiungendo il 12 bis in materia di autonomie speciali. Il comma 6 riduce il fondo sperimentale di riequilibrio, il fondo perequativo e i trasferimenti erariali dovuti ai comuni delle regioni Sardegna e Sicilia nella misura di 500 milioni di euro per il 2012 e 2.000 milioni di euro dal 2013. Le riduzioni per ciascun comune sono determinate in considerazione anche dell'analisi delle spese effettuate dal commissario straordinario per la spending review, del costo nei singoli settori merceologici, dei dati sui fabbisogni standard e risparmi potenziali di ciascun comune, dalla conferenza stato-città autonomie locali sulla base dell'istruttoria condotta da Anci e recepita con decreto MEF entro il 30 settembre 2012. In assenza di deliberazione da parte della conferenza stato città, il decreto MEF è comunque adottato entro il 15 ottobre 2012 tenendo conto dei dati Siope 2011 sulle spese per consumi intermedi. In caso di incapienza, l'Agenzia delle

	Province Sardegna Sicilia	entrate provvede a recuperare le somme nei confronti dei comuni interessati all'atto del pagamento agli stessi dell'Imu. Qualora le somme da riversare ai comuni a titolo di Imu non siano sufficienti per l'effettuazione del recupero, quest'ultimo sarà realizzato sulla contabilità speciale n.1778 "Agenzia delle entrate- fondi di bilancio" che è reintegrata con i successivi versamenti dell'Imu spettante ai comuni. Il comma 7 riduce il fondo sperimentale di riequilibrio, il fondo perequativo e i trasferimenti erariali dovuti alle province delle regioni Sardegna e Sicilia di 500 milioni di euro per il 2012 e di 1.000 milioni dal 2013. Ferme restando le procedure per le modalità di riparto previste al comma 6 per i comuni, in caso di incapienza l'Agenzia delle entrate provvederà a recuperare le somme nei confronti delle province interessate a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, esclusi i ciclomotori, riscossa tramite modello f24, all'atto del riversamento del relativo gettito alle province stesse.
	Dotazioni organiche enti locali	Il comma 8 affida ad un decreto del presidente del consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2012 d'intesa con la conferenza stato città autonomie locali, l'individuazione dei parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali, tenendo conto del rapporto tra dipendenti e popolazione residente. A tal fine è calcolata la media nazionale del personale in servizio presso gli enti, ricomprendendo nel calcolo anche le unità di personale in servizio presso le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo titolari di affidamento diretto di servizi pubblici senza gara, svolgono funzioni di interesse generale o attività nei confronti della Pa a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. A decorrere dalla data di efficacia del decreto, gli enti che risultino con percentuali del 20 o 40 per cento superiori alla media, rispettivamente non potranno effettuare assunzioni a qualsiasi titolo e si applicheranno le misure di gestione delle situazioni di soprannumero così come disciplinate dall'art.2 c.11 del presente decreto.
	Divieto assunzioni	Il comma 9 vieta alle province di assumere personale a tempo indeterminato nelle more di attuazione delle disposizioni concernenti la loro riduzione e razionalizzazione. Il comma 10 interviene in materia di recupero di crediti vantati verso la Pa in caso di mancato pagamento da parte dell'ente debitore dell'importo oggetto di certificazione utilizzato in compensazione.
	Mutui enti locali	Il comma 11 stabilisce che l'ente locale può assumere nuovi mutui od accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento. Inoltre è prorogato al 10 settembre il termine entro cui i comuni comunicano la volontà di mettere a disposizione gli spazi di disponibilità finanziaria nell'ambito del patto di stabilità orizzontale ed entro la stessa data possono modificare comunicazioni già trasmesse, é infine spostato al 30 settembre il termine entro cui la ragioneria aggiorna il prospetto degli obiettivi dei comuni interessati dalla rimodulazione dell'obiettivo, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo.

	Funzioni regioni Organi provincia Patto stabilità interno	coordinamento, tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza; 2. Pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale. Il comma 11 conferma che restano ferme le funzioni di programmazione coordinamento delle regioni. Il comma 12 precisa che resta ferma la disposizione in base alla quale gli organi di governo della provincia sono il presidente e il consiglio. Il comma 13 dispone che la redistribuzione del patto di stabilità interno tra gli enti territoriali interessati, conseguente all'attuazione del presente articolo, è operata a invarianza del contributo complessivo.
Scadenze		
Definizione criteri riduzione province (art.17 c.2)		17 luglio 2012
Proposte cal su accorpamenti province (art.17 c.3)		Entro 40 giorni da trasmissione dpcm
Approvazione accorpamenti (art17 c.4)		Entro 20 giorni da conversione decreto legge
Riduzioni/soppressioni nelle regioni speciali (art.17 c.5)		7 gennaio 2013
Trasferimento da province a comuni (art.17 c.8)		3 gennaio 2013
ARTICOLO	OGGETTO	CONTENUTO
Art.18 Istituzione delle città metropolitane e soppressione delle province del relativo territorio	Territorio Organi Statuto Consiglio metropolitano	Il comma 1 dal 1 gennaio 2014 istituisce le città metropolitane di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sopprimendo le relative province. L'istituzione e soppressione può essere anticipata rispetto alla data indicata qualora la data di scioglimento/cessazione del consiglio provinciale abbia luogo entro il 31 dicembre 2013. Conseguentemente sono abrogati gli artt. 22 e 23 Tuel e gli artt. 23 e 24 commi 9 e 10 della legge sul federalismo fiscale. Il comma 2 precisa che il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia contestualmente soppressa, fermo restando il potere di iniziativa dei comuni ex art.133 Cost. Le città metropolitane conseguono gli obiettivi del patto di stabilità interno attribuiti alle province sopresse. Il comma 3 dispone che sono organi della città metropolitana il consiglio metropolitano e il sindaco, il quale può nominare un vicesindaco e attribuire deleghe ai consiglieri. Gli organi durano in carica 5 anni. Il comma 4 con riferimento agli organi della Città metropolitana, fa salvo il limite del "doppio mandato" per il sindaco e per il presidente del Consiglio provinciale. Inoltre, in sede di prima applicazione, è di diritto sindaco metropolitano il sindaco del comune capoluogo; lo Statuto della città metropolitana può stabilire che il sindaco metropolitano: a) sia di diritto il sindaco del comune capoluogo; b) sia eletto secondo le modalità stabilite per l'elezione del presidente della provincia; c) sia eletto a suffragio universale e diretto, secondo il sistema elettorale della provincia Il comma 5 fissa la composizione del consiglio metropolitano

	Funzioni	in: a) 16 consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3.000.000 di abitanti b) 12 consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore a 3.000.000 c) 10 nelle altre città metropolitane Il comma 6 precisa che i componenti del consiglio metropolitano sono eletti tra i sindaci dei comuni ricompresi nel territorio della città metropolitana, da un collegio formato da questi ultimi e dai consiglieri degli stessi comuni, secondo le modalità stabilite per l'elezione del consiglio provinciale. Il comma 7 attribuisce alla città metropolitana le funzioni fondamentali delle province, quelle di pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali; strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonché organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano; mobilità e viabilità; promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale. Il comma 8 stabilisce che alla città metropolitana spettano il patrimonio e le risorse umane e strumentali della provincia soppressa, a cui ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi; le risorse finanziarie di cui agli articoli 23 (che regola il fondo perequativo delle città metropolitane) e 24 (che prevede articolatamente il sistema finanziario delle città metropolitane) del decreto legislativo n. 68/2011. Il Dpcm previsto dall'art.24- che deve attribuire a ciascuna città metropolitana le proprie fonti di entrata e assicurare l'armonizzazione di tali fonti di entrata con il sistema perequativo e con il fondo di riequilibrio- è adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame. Il comma 9 definisce i contenuti dello statuto metropolitano da adottarsi da parte del consiglio metropolitano a maggioranza assoluta entro 6 mesi dalla prima convocazione. Il comma 10 dispone che al consigliere metropolitano, al sindaco metropolitano e al vicesindaco non spetta alcuna remunerazione, indennità di funzione o gettone di presenza. Il comma 11 stabilisce infine che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in commento, nel rispetto degli statuti speciali, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica.
Scadenze		
Soppressione province-istituzione città metropolitane (art.18 c.1)		1 gennaio 2014
Fondo perequativi per le città metropolitane (art.18 c.8)		5 ottobre 2012
Soppressione province-istituzione città metropolitane per regioni speciali (art.18 c.11)		3 gennaio 2013
ARTICOLO	OGGETTO	CONTENUTO
Art.19 Funzioni	Funzioni fondamentali	Il comma 1 definisce le funzioni fondamentali dei Comuni, ai

		esclusivamente mediante unione. I comuni assicurano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo: - entro il 1 gennaio 2013, con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali; - entro il 1° gennaio 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali; Il comma 2 prevede che i comuni con popolazione fino a 1000 abitanti possono esercitare in forma associata tutte le funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti mediante l'unione di comuni (a cui si applica la disciplina dell'art.16 d.l. 138/2011 e non quella dell'art.32,commi 3 e 6 Tuel). All'unione sono affidate, per conto dei comuni associati, la programmazione economico-finanziaria e la gestione contabile, la titolarità della potestà impositiva sui tributi locali dei comuni associati nonché quella patrimoniale, con riferimento alle funzioni da essi esercitate per mezzo dell'unione. I comuni concorrono alla predisposizione del bilancio di previsione dell'unione mediante la deliberazione, da parte del consiglio comunale, da adottare annualmente, entro il 30 novembre, di un documento programmatico. Si precisa che l'unione succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici in essere alla data di costituzione che siano inerenti alle funzioni e ai servizi ad essa affidati e che ad essa sono trasferite tutte le risorse umane e strumentali relative alle funzioni e ai servizi loro affidati e i relativi rapporti finanziari risultanti dal bilancio. Si dispone che dal 2014 le Unioni di comuni sono soggette alla disciplina del patto di stabilità. Si prescrive che le unioni siano istituite in modo che la popolazione residente sia di norma superiore ai 5000 abitanti, ovvero ai 3.000 se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane. Sono definite la procedure per la creazione dell'unione. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, da adottare, a maggioranza dei componenti, avanzano alla regione una proposta di aggregazione, di identico contenuto, per l'istituzione dell'unione. Entro il 31 dicembre 2013, la regione provvede, secondo il proprio ordinamento, a sancire l'istituzione di tutte le unioni del proprio territorio come determinate nelle proposte. La regione provvede in merito anche in caso di proposta di aggregazione mancante o non conforme alle disposizioni di cui al presente articolo. è disposto che gli organi dell'unione sono il consiglio, il presidente e la giunta. Il consiglio è composto da tutti i sindaci dei comuni che sono membri dell'unione nonché, in prima applicazione, da due consiglieri comunali per ciascuno di essi. I consiglieri sono eletti, entro 20 giorni dalla data di istituzione dell'unione, in tutti i comuni che sono membri dell'unione dai rispettivi consigli comunali, con la garanzia che uno dei due appartenga alle opposizioni. Fino all'elezione del presidente dell'unione, il sindaco del comune avente il maggior numero di abitanti tra quelli che sono membri dell'unione esercita tutte le funzioni di competenza dell'unione medesima. Al consiglio spettano le competenze attribuite dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 al consiglio comunale, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo. Entro 30 giorni dalla sua istituzione, il consiglio elegge il presidente dell'unione tra i sindaci dei comuni associati. Al presidente, che dura in carica 2 anni e mezzo ed è rieleggibile,
	Esercizio in forma associati comuni fino a 1000	
	Unioni di comuni	
	Patto stabilità	
	Istituzione unioni	
	Consiglio unione	

		spettano le competenze attribuite al sindaco dal Tuel, ferme restando in capo ai sindaci di ciascuno dei comuni che sono membri dell'unione le attribuzioni di cui all'articolo 54 del medesimo testo unico); la giunta è composta dal presidente, e dagli assessori, nominati dal presidente tra i sindaci che compongono il consiglio in numero non superiore a quello previsto per i comuni avente corrispondente popolazione. Lo statuto dell'unione, adottato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri, individua le modalità di funzionamento dei propri organi e ne disciplina i rapporti. Ai consiglieri, al presidente ed agli assessori dell'unione si applicano le disposizioni sullo status degli amministratori di cui agli articoli 82 ed 86 del citato testo unico del Dlgs n. 267 del 2000. Preclude agli amministratori dell'Unione la possibilità di percepire retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti di ogni genere ad essi già attribuiti in qualità di amministratori locali. Il comma 3 sostituisce l'art. 32 del Tuel e riguarda l'unione di comuni. E' istituita l'unione dei comuni montani, che può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna previste dalla costituzione e dalle leggi in favore dei territori montani. Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni. All'unione sono conferite dai comuni le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni; la spesa sostenuta per il personale non può comportare, in prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute dai singoli comuni partecipanti. A regime, devono essere assicurati risparmi di spesa. Alle unioni competono gli introiti derivanti da tasse, tariffe e contributi sui servizi. Il comma 4 prevede che i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che fanno parte di un'unione di comuni già costituita alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame optano, ove ne ricorrano i presupposti, per la disciplina delle Unioni (articolo 14 del decreto-legge n. 78/2010). Il comma 5 consente alle regioni la facoltà di individuare limiti demografici diversi rispetto a quelli di cui al comma 4 dell'art. 16 del citato d.l. n. 138/2011, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame. Il comma 6 dispone che i comuni, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, con deliberazione del consiglio comunale a maggioranza dei componenti, inoltrano alla regione una proposta di aggregazione, di identico contenuto, per l'istituzione della rispettiva unione,, a fini di cui al citato art. 16, comma 5. Il comma 7 interviene in materia di esercizio in forma associata delle funzioni ICT fissando il limite demografico in 30.000 abitanti, salvo che la regione individui la dimensione territoriale ottimale per i comuni sotto i 5.000 abitanti. le Funzioni e i relativi tempi di attuazione sono definiti tramite decreto del ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata.
	Limiti demografici diversi	
	Proposte aggregazione	

Scadenze		
Istituzione unioni di comuni (art.19 c.2)		31 dicembre 2013
Fissazioni limiti demografici diversi (art.19 c.5)		Entro 2 mesi dall'entrata in vigore decreto legge
Invio alla regione di proposta di aggregazione per le unioni di comuni (art.19 c.6)		Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore decreto
ARTICOLO	OGGETTO	CONTENUTO
Art.20 Disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali		La disposizione prevede, a decorrere dal 2013, che il contributo a sostegno delle fusioni di comuni realizzate per gli anni 2012 e successivi è commisurato al 20 % dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, fermo restando però il limite complessivo delle risorse previste a legislazione vigente a favore dei comuni.

TITOLO V FINALIZZAZIONE DEI RISPARMI DI SPESA ED ALTRE DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art.21 Riduzione dell'Iva

Art.22 Salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico

Art.23 Altre disposizioni di carattere finanziario ed esigenze indifferibili

Art.24 Copertura finanziaria

Art.25 Entrata in vigore